



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

così composto:

dott. Ciro Monsurrò Presidente
dott. Francesco Taurisano Giudice
dott. Fabrizio Di Marzio Giudice

riunitosi in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO
sulla proposta di concordato ex art. 214 l.f. formulata dal
Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frsino soc. coop.
a r.l. in l.c.a. (rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo
Pietrolucci e Renzo M. Pietrolucci) e sui relativi giudizi di
opposizione iscritti ai nn. 12466/09 r.g., 12477/09 r.g., 22710/09
r.g., 29297/09 r.g., proposti rispettivamente da Società Gestione
per il realizzo S.p.a. in liquidazione (rappresentata e difesa dal
prof. Avv. Massimo Confortini ed elettivamente domiciliata in
Roma, Via Gregoriana, 54, per procura in atti), Unicredit s.p.a. (rappresentata e difesa dall'avv. Elio Ludini ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II, 33, per procura in atti), Morgavi Luciano (rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Tornitore e Franca Femiano, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo, 271), C.E.I. s.r.l. - Costruzioni Edili Industriali- (rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Aristei ed elettivamente domiciliata in Roma, Circ.ne Clodia n.177, per procura in atti), tutti riuniti a quello n. 42675/09 r.g. proposto dalla Liquidazione Concordatizia dei Beni Agrifactoring s.p.a. (rappresentata e difesa dall'avv. Gregorio Iannotta ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi, 82, per procura in atti).

Fatto

In data 21.01.2009 il Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone, soc. coop. a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, ha depositato proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 l.f.

Rispetto a tale proposta hanno formulato opposizione i creditori Liquidazione Concordatizia dei Beni Agrifactoring s.p.a., Società Gestione per il Realizzo s.p.a. in liquidazione, Unicredit s.p.a., quale mandataria di Aspra Finance s.p.a., Morgavi Luciano, C.E.I. s.r.l. - Costruzioni Edili Industriali.

All'udienza del 2.7.2009 la causa è stata trattenuta in decisione. A seguito di apposita istanza del consorzio proponente, depositata in data 9.12.2009, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 25.3.2010, onde consentire l'acquisizione dell'autorizzazione amministrativa, mancante agli atti.

Tale autorizzazione non risultava acquisita all'udienza, cosicché il giudice disponeva nuovo rinvio per l'udienza del 15.7.2010.

In tale udienza il Consorzio proponente depositava *"Atto di modifica ed integrazione della proposta concordataria"* e la causa era trattenuta in decisione.

Sempre su istanza del consorzio proponente, la causa veniva poi nuovamente rimessa sul ruolo per l'udienza del 5.5.11, ove proponente ed opposenti precisavano le conclusioni come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle difese finali.

Diritto

La domanda di concordato è improcedibile, in quanto modificata dal proponente e non corredata, a seguito di tale modificazione, della corrispondente autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza (rinvenibile in atti solo con riguardo a versione precedente, e superata, della proposta di concordato).

Deve premettersi che l'art. 214, comma 1, l.f., subordina la presentazione della proposta di concordato, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, alla preventiva e necessaria autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Ciò perché, come ha ritenuto la Suprema Corte, "nel concordato di liquidazione sussiste una preminente ragione di interesse pubblico cui consegue la sottoposizione dell'impresa, ritenuta dalla legge meritevole di particolare tutela in relazione alla rilevanza della sua attività sotto il profilo collettivo, ad una disciplina peculiare nella quale l'eliminazione della stessa dal mercato,

ovvero un suo recupero, è gestito direttamente in sede amministrativa proprio per la rilevanza sociale od economica del tipo di impresa in questione" (Cass. Civ., sez. I, 19.09.2006, n.20259; nello stesso senso, Cass. Civ., 27.12.2005 n.28774).

In questa prospettiva, si comprende come la pronuncia della predetta Autorità sia fondata sulla comparazione tra l'interesse pubblico, e quindi generale, al ritorno dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa nel mercato e quello dei creditori alla soddisfazione più o meno elevata del loro diritto. Attraverso il rilascio dell'autorizzazione si esplica il potere decisionale e discrezionale che la legge riconosce specificamente all'Autorità di Vigilanza, quale autorità amministrativa a cui unicamente spetta la menzionata valutazione in termini di opportunità della procedura di concordato.

Del resto, il Supremo Collegio ha avuto modo di esplicitare che mentre appartiene all'"autorità amministrativa" la "valutazione della conformità della proposta di concordato all'interesse pubblico (ciò che avviene nella fase dell'autorizzazione amministrativa)", è invece attribuzione del "giudice ordinario" quella inerente alla "tutela dei diritti dei creditori" (Cass. Civ., Sez. I, 18 marzo 2008, n. 7263).

Orbene, l'autorizzazione in parola - come anticipato, già in atti ma in relazione alla domanda di concordato siccome originariamente proposta - non risulta essere stata rinnovata con riguardo alla sua modifica, avvenuta con deposito di "Atto di modifica ed integrazione della proposta" all'udienza del 15.07.2010.

In particolare, né nell'indice del fascicolo di ufficio e tanto meno in alcun verbale di causa è ravvisabile produzione in tal senso da parte del proponente.

Della mancata produzione è inoltre resa conferma oltre che negli atti difensivi degli oppositori SGR s.p.a., Liquidazione Concordatizia dei Beni Agrifactoring s.p.a., C.E.I. s.r.l. -che lamentano il vizio procedimentale conseguente- anche e soprattutto da parte dello stesso proponente, il quale, appunto, giustifica la mancata produzione del documento con la sua pretesa inutilità nel caso di specie, per essere, a suo dire, la modifica coerente con l'impianto originario della proposta, con non meglio precisate disposizioni normative nonché con le possibilità di realizzazione del piano attuativo (circa l'affermazione del proponente, v. pagg. 11 e 12 della sua "Memoria di replica" depositata il 25.07.2011). Ebbene, la mancata produzione dell'eventuale autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza alla proposta di concordato siccome modificata, rende la medesima improcedibile in quanto carente di un presupposto di rito necessario al suo esame.

Ove infatti il Giudice si determinasse alla valutazione della proposta di concordato modificata ed, al contempo, priva della predetta, relativa, autorizzazione, violerebbe la prerogativa discrezionale attribuita dalla legge all'Autorità amministrativa, surrogandosi indebitamente ad essa nell'esercizio della funzione pubblica.

Né vale ritenere, da parte del proponente, proprio per quanto appena detto, che non necessiti ulteriore autorizzazione amministrativa, rispetto a quella relativa alla proposta

originaria, per essere la modifica favorevole ai creditori nel senso di una loro maggiore soddisfazione pecuniaria.

I creditori, infatti, sono portatori di un interesse (privatistico alla soddisfazione del loro diritto) altro e diverso rispetto a quello (pubblicistico alla gestione amministrativa della sorte dell'impresa in concordato) tutelato dall'Autorità di vigilanza.

Detti interessi possono addirittura essere tra loro confliggenti, cosicché si impone una valutazione da parte dell'autorità amministrativa con riguardo al definitivo assetto in cui concretamente si pongono.

Nei caso di specie, il possibile conflitto tra interesse pubblicistico e interesse del ceto creditorio alla massimizzazione della soddisfazione delle pretese vantate, si realizza effettivamente.

Si consideri infatti che l'autorizzazione amministrativa alla originaria proposta di concordato è stata rilasciata anche in ragione della sopravvivenza dell'impresa nel mercato; sopravvivenza che, nella proposta originaria, è stata dichiarata raggiungibile proprio mediante l'uso di parte del patrimonio d'impresa, con conseguente sottrazione del medesimo alla soddisfazione dei creditori (i quali, pertanto, riceverebbero, all'evidenza, meno di quanto sarebbe loro spettato in assenza di "riserva" patrimoniale).

Per ciò stesso, dalla promessa di maggiori somme da versare ai creditori, avvenuta in sede di modifica della proposta, deriva, una volta di più, la necessità di un nuovo interpello dell'Autorità di vigilanza, che potrebbe così esprimersi sul corrispondente "indebolimento patrimoniale" dell'impresa da reinserire nel mercato e che nulla ha dichiarato sul punto, non essendo consultabile in atti alcuna autorizzazione amministrativa in merito.

Con riguardo alla contestata inammissibilità delle opposizioni - nell'ambito delle quali è sollevata la eccezione di irritualità della proposta di concordato per carenza dell'autorizzazione amministrativa - deve osservarsi che il rilievo della mancanza in atti di tale autorizzazione è possibile *ex officio*, al di là delle, pur svolte, deduzioni in merito dei sopra indicati opposenti. Ciò in quanto trattasi di vizio di rito lesivo dell'interesse pubblico che informa la procedura concordataria nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa; il quale interesse è rimesso alla tutela dell'Autorità di vigilanza, che tuttavia il proponente ha illegittimamente ommesso di interpellare in seguito alla modifica della proposta.

Tanto considerato, l'eccezione sulla inammissibilità delle opposizioni resta assorbita, e con essa ogni ulteriore questione. Attese le motivazioni poste alla base della decisione, estranee alla valutazione del merito della causa, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara improcedibile la domanda di concordato in epigrafe;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Roma, 03.11.11

Il Presidente

Il Giudice est.